



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 101**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 126/A, 127/A, 128/A, 129/A e 130/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 662 pf 11-12 adottato nei confronti dei Sigg.ri ENZO FERRARI, membro del Consiglio di Amministrazione dal 26 novembre 2011 e Amministratore Delegato della società U.S. Triestina Calcio dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011, ANTONINO ENRICO MARIA CARNELUTTI, membro del Consiglio di Amministrazione dal 26 novembre 2009 e Vice Presidente della U.S. Triestina dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011, RAFFAELE ANTONIO BRUNO, membro del Consiglio di Amministrazione dal 26 novembre 2009 e Vice Presidente della U.S. Triestina Calcio dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011, STEFANO STERN, membro del Consiglio di Amministrazione della U.S. Triestina Calcio dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2010, FRANCESCO LUIGI CARNELUTTI, membro del Consiglio di Amministrazione della U.S. Triestina Calcio dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, PAOLO DOMENICO ACERBIS, RICCARDO GIANNI ALLEGRETTI, ANDERSON RODNEY DE OLIVEIRA, DAVID DEI, LUIGI ANDREA DELLA ROCCA, GIORGIO GORGONE, PABLO LOURO GRANOCHÉ, ANDREA MILANI, MAURO MINELLI, MARTIN PETRAS, NICOLA PRINCIVALLI, FEDERICO RIZZI, ALESSANDRO SGRIGNA, EMILIANO TESTINI, ILDEFONSO LIMA SOLA, JAROSLAV SEDIVEC, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ENZO FERRARI per aver, in violazione degli art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

ANTONINO ENRICO MARIA CARNELUTTI per aver, in violazione degli art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

RAFFAELE ANTONIO BRUNO per aver, in violazione degli art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

STEFANO STERN per aver, in violazione degli art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

FRANCESCO LUIGI CARNELUTTI per aver, in violazione degli art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

PAOLO DOMENICO ACERBIS per aver, in violazione all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una "speciale gratificazione" pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

RICCARDO GIANNI ALLEGRETTI per aver, in violazione all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) e b) delle N.O.I.F., pattuito verbalmente, al momento della stipula del contratto economico con la società, un premio salvezza, e di aver poi stipulato il relativo accordo formale in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, e percepito una "speciale gratificazione" pari a € 50.000,00 in aggiunta al contratto economico depositato il Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasti con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

ANDERSON RODNEY DE OLIVEIRA per aver, in violazione all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una "speciale gratificazione" pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

DAVID DEI per aver, in violazione all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una "speciale gratificazione" pari a 5.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato il Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

LUIGI ANDREA DELLA ROCCA per aver, in violazione all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito verbalmente al momento della stipula del contratto economico incremento del compenso e di aver poi stipulato il relativo accordo formale in data 3 giugno 2008 con il presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, per una "speciale gratificazione" pari a 7.500,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con

le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

GIORGIO GORGONE per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

PABLO LOURO GRANOCHÉ per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) e b) delle N.O.I.F., pattuito verbalmente al momento della stipula del contratto economico con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, un premio e di aver percepito la somma di 25.000,00 € con bonifico in data 30 giugno 2008 in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

ANDREA MILANI per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito la corresponsione di un premio pari a 5.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato il Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

MAURO MINELLI per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una "speciale gratificazione" pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

MARTIN PETRAS per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito verbalmente al momento della stipula del contratto economico con la società un premio salvezza e di aver poi stipulato il relativo accordo formale in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, e percepito una "speciale gratificazione" pari a € 15.000,00, in aggiunta al contratto economico depositato il Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

NICOLA PRINCIVALLI per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una "speciale gratificazione" pari a 10.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

FEDERICO RIZZI per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno

2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 5.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

ALESSANDRO SGRIGNA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

EMILIANO TESTINI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

ILDEFONSO LIMA SOLA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

JAROSLAV SEDIVEC per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 25.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dai Sigg.ri Enzo FERRARI, Antonino Enrico Maria CARNELUTTI, Raffaele Antonio BRUNO, Stefano STERN, Francesco Luigi CARNELUTTI, Paolo Domenico ACERBIS, Riccardo Gianni ALLEGRETTI, Anderson Rodney DE OLIVEIRA, David DEI rappresentato dall’Avv. Eduardo Chiacchio, Luigi Andrea DELLA ROCCA, Giorgio GORGONE rappresentato dall’Avv. Paolo Rodella, Pablo Louro GRANOCHÉ rappresentato dall’Avv. Annalisa Roseti, Andrea MILANI, Mauro MINELLI rappresentato dall’Avv. Stefano Bosio, Martin PETRAS rappresentato dall’Avv. Sara Agostini, Nicola PRINCIVALLI, Federico RIZZI, Alessandro SGRIGNA, Emiliano TESTINI rappresentato dall’Avv. Salvatore Scarfone, Ildefonso LIMA SOLA rappresentato dall’Avv. Sara Agostini, Jaroslav SEDIVEC;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 anni di inibizione e € 6.000,00 di multa per il Sig. Enzo FERRARI, 12 mesi di inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. per il Sig. Antonino Enrico Maria CARNELUTTI, 12 mesi di inibizione per il Sig. Antonio BRUNO, 6 mesi di inibizione per il Sig. Stefano STERN, 8 mesi di inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. per il Sig. Francesco Luigi CARNELUTTI, 20 giorni di inibizione a decorrere dal futuro tesseramento e € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Paolo Domenico ACERBIS, 2 giornate di squalifica e € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Riccardo Gianni ALLEGRETTI, 2 giornate di squalifica e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Anderson Rodney DE OLIVEIRA, 2 giornate di squalifica per il Sig. David DEI, 2 giornate di squalifica e € 750,00 di ammenda per il Sig. Luigi Andrea DELLA ROCCA, 2 giornate di squalifica e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Giorgio GORGONE, 1 gara ufficiale di squalifica e € 7.000,00 di ammenda per il Sig. Pablo Louro GRANOCHÉ, 2 giornate di squalifica e € 300,00 di ammenda per il Sig. Andrea MILANI, 3 giornate di squalifica e € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Mauro MINELLI, 2 giornate di squalifica e € 800,00 di ammenda per il Sig. Martin PETRAS, 15 giorni di squalifica e € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Nicola PRINCIVALLI, 2 giornate di squalifica e € 300,00 di ammenda per il Sig. Federico RIZZI, 1 giornata di squalifica e € 3.500,00 di ammenda per il Sig. Alessandro SGRIGNA, 20 giorni di inibizione dal futuro tesseramento e € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Emiliano TESTINI, 2 giornate di squalifica e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Ildefonso LIMA SOLA e 2 giornate di squalifica e € 2.000,00 di ammenda per il Sig. Jaroslav SEDIVEC;

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 127/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 952 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sig.ri MATTIA AFFABRIS, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, RENATO CALLIARI, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, ANDREA CAPOZZI, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, LORENZO DELLO IACONO, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, LUCA FILIPPI, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, GIOVANNI FRISENNA, calciatore tesserato con la società U.S. Civezzano Sport, VALDO FURLANI, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, ANTONIO GIOTTO, allenatore di base della società G.S. Bolghera, PASQUALE IAVARONE, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, NICOLA ZANELLA, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera e delle società G.S. BOLGHERA e USD LEVICO TERME, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. MATTIA AFFABRIS per aver, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato "Trentocalcio7" organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Sig. RENATO CALLIARI per aver, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato "AC7 Trento" organizzato dal Sig. Vincenzo Prezioso e svoltosi dal 12.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in Vicolo Vattaro e San Donà (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Sig. ANDREA CAPOZZI per aver, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo di calcio a 5 denominato "Soccerpoint Cup 2014" organizzato dal Sig. Mattia Fontanari e svoltosi dal 02.04.2014 al 21.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso il campo parrocchiale "Santissimo" di Trento, in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Sig. LORENZO DELLO IACONO per aver, in violazione di cui all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo di calcio a 5 denominato "Soccerpoint Cup 2014" organizzato dal Sig. Mattia Fontanari e svoltosi dal 02.04.2014 al 21.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso il campo parrocchiale "Santissimo" di Trento, in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Sig. LUCA FILIPPI per aver, in violazione di cui all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato "Trentocalcio7" organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Sig. GIOVANNI FRIENNA per aver, in violazione di cui all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato "Trentocalcio7" organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Sig. VALDO FURLANI per aver, in violazione di cui all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato "Trentocalcio7" organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Sig. ANTONIO GIOTTO per aver, in violazione di cui all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico, in qualità di tecnico tesserato per la Società G.S. Bolghera nella stagione sportiva 2013/14, svolto, sprovvisto di autorizzazione da parte dei competenti organi della F.I.G.C., le funzioni di arbitro in alcune gare del torneo denominato "AC7TRENTO", ed in particolare la gara di finale del 3° e 4° posto del predetto torneo disputata la sera del giorno 30.05.2014;

Sig. PASQUALE IAVARONE per aver, in violazione di cui all'art. *1bis*, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato "Trentocalcio7" organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Sig. NICOLA ZANELLA per aver, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all'art. 30, comma 1 e all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo di calcio a 5 denominato "Soccerpoint Cup 2014" organizzato dal Sig. Mattia Fontanari e svoltosi dal 02.04.2014 al 21.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso il campo parrocchiale "Santissimo" di Trento, in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

società G.S. BOLGHERA e USD LEVICO TERME, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. in relazione ai fatti imputabili ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri MATTIA AFFABRIS, RENATO CALLIARI, ANDREA CAPOZZI, LORENZO DELLO IACONO, LUCA FILIPPI, GIOVANNI FRISENNA, VALDO FURLANI, ANTONIO GIOTTO, PASQUALE IAVARONE, NICOLA ZANNELLA, dalla società G.S. BOLGHERA rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Emanuele Tonetti, e dalla società USD LEVICO TERME, rappresentata dall'Amministratore Delegato Sig. Sandro Beretta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. MATTIA AFFABRIS; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. RENATO CALLIARI; 2 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. ANDREA CAPOZZI; 2 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. LORENZO DELLO IACONO; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. LUCA FILIPPI; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. GIOVANNI FRISENNA; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. VALDO FURLANI; 40 giorni di squalifica per il Sig. ANTONIO GIOTTO; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. PASQUALE IAVARONE; 2 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. NICOLA ZANNELLA; € 200,00 di ammenda per la società G.S. BOLGHERA; € 200,00 di ammenda per la società USD LEVICO TERME;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 791 pf 14-15 adottato nei confronti della Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE, Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ASD ACADEMY CASTROVILLARI e della società ASD ACADEMY CASTROVILLARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE per aver, in violazione degli artt. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 61, commi 1 e 2, N.O.I.F., per aver firmato la distinta relativa la gara MARCA – A. CASTROVILLARI del 11/03/2015, valevole per il torneo “Sei bravo a ... scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, ed inviata al presidente della società MARCA, sig. Andrea Cariola, affinché la utilizzasse presso gli organi competenti della F.I.G.C., nonostante, per sua stessa ammissione, detta gara non sia stata effettivamente disputata, nonché per aver firmato il referto e la distinta della gara CASTROVILLARI – TAVERNA del 12/03/2015, valevole per il torneo “Sei bravo a ... scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della F.I.G.C., dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo;

società ASD ACADEMY CASTROVILLARI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 2, per le violazioni poste in essere dal proprio Vice Presidente con delega di rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE e dalla società ASD ACADEMY CASTROVILLARI rappresentata dal Presidente Sig. Luigi Sangiovanni;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 7 mesi di inibizione per la Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE e ammenda di € 280,00 per la società ASD ACADEMY CASTROVILLARI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 635 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. LUIGI PATRIZIO DAVINO, Presidente della A.S.D. Virtus Volla, e della società ASD VIRTUS VOLLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. LUIGI PATRIZIO DAVINO per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 30, comma 1 dello Statuto F.I.G.C., nonché all'art. 48, comma 3 delle N.O.I.F., posto in essere in qualità di dirigente accompagnatore un comportamento antiregolamentare nel non aver schierato, in occasione della seconda gara del triangolare girone G della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza ASD VIRTUS VOLLA – C.S. VULTUR RIONERO 1921, disputatasi in data 18/02/2015, la migliore formazione, utilizzando in maniera volontaria calciatori della squadra giovanile Juniores;

società ASD VIRTUS VOLLA per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LUIGI PATRIZIO DAVINO nell'interesse proprio e della società ASD VIRTUS VOLLA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione per il Sig. LUIGI PATRIZIO DAVINO e di € 867,00 di ammenda per la società ASD VIRUS VOLLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 813 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO CARBONELLA allenatore di base e del Sig. ANTONIO DONATIELLO, Presidente della A.S.D. Francavilla Calcio, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. VINCENZO CARBONELLA per aver, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 36, commi 1 e 3, e all'art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., nonché all'art. 36, commi 1 e 3, all'art. 38, comma 1, e all'art. 41, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, svolto, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, attività per diverse società, dall'11 luglio 2013 come Direttore Generale e Cassiere per la SSD ARL Calcio Città di Brindisi, per di più, avendo omesso di presentare domanda di sospensione dell'Albo, e, dal 12 marzo 2014, come allenatore regolarmente tesserato per la USD Francavilla Calcio;

Sig. ANTONIO DONATIELLO per aver, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS, con riferimento all'art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., nonché agli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, affidato formalmente la conduzione tecnica della USD Francavilla Calcio al Sig. Vincenzo Carbonella, nonostante il predetto fosse già stato tesserato nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, per la SSD ARL Calcio Città di Brindisi in qualità di Direttore Generale e Cassiere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO CARBONELLA e dal Sig. ANTONIO DONATIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 mesi di squalifica per il Sig. VINCENZO CARBONELLA e di 30 giorni di inibizione per il Sig. ANTONIO DONATIELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio